

IRF

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE NAZIONALE

1. Ripartizione generale I

La somma che in base al bilancio dell'IRF è annualmente a disposizione per la ripartizione e che proviene dalla gestione di diritti d'autore e diritti di protezione affini viene suddivisa in una quota nazionale ed una quota estera indicata dai rispettivi Delegati (vedi articolo 11, Lettera B dello Statuto). La quota estera viene ripartita in base ai parametri di un Regolamento di Ripartizione Estero che viene stabilito dalla Commissione di Ripartizione Estero. La quota nazionale viene ripartita in base al presente Regolamento secondo quanto definito qui di seguito.

2. Ripartizione generale II

- 2.1 Della somma di distribuzione generale disponibile per la ripartizione nazionale viene destinata per il 10% alla Radio e per il 90% alla Televisione.
- 2.2 La quota destinata alla Radio secondo il numero 2.1 viene ripartita in parti uguali fra le emittenti radiofoniche private da un lato e la SSR dall'altro.
- 2.3 La quota televisiva di cui al capoverso 2.1 (distribuzione generale) e le quote di retribuzione nazionale del complemento superiore CT 12 (raccolta 2017-2020) e del supplemento 1 CT 12 (raccolta 2021) delle ripartizioni separate sono ripartite tra le emittenti televisive private e la SSR nel rapporto del 25% per le emittenti televisive private e del 75% per la SSR.

3. Ripartizione Radio

- 3.1. Il 75% della quota Radio secondo il numero 2.2 delle emittenti private è distribuito secondo la densità tecnica (allacci tecnici) delle stazioni e il 25% secondo la quota di mercato.
- 3.2 I programmi con allacci tecnici inferiori al 3% non partecipano alla ripartizione.
- 3.3 Canali radio che non servono alla distribuzione di programmi radiofonici veri e propri - come ad esempio i canali musicali puri (a partire da una quota di musica del 90%) per i quali Mediapulse non fornisce dati di mercato - non partecipano alla ripartizione generale.

4. Ripartizione TV

- 4.1 Della quota televisiva delle emittenti private secondo il numero 2.3, i ricavi della tariffa CT 12 sono distribuiti secondo le quote di mercato. Il 40% di tutte le altre entrate sono distribuite per tasso di penetrazione e il 60% per quota di mercato.
- 4.2 Un'emittente televisiva cui spetta un'indennità annuale inferiore a CHF 3.000 non partecipa alla ripartizione generale.
- 4.3 Canali che non diffondono veri e propri programmi televisivi – come per esempio canali che trasmettono esclusivamente Teleshopping o giochi a premi – non vengono inclusi nella ripartizione generale.
- 4.4 Le TV a pagamento non partecipano alla quota di introiti derivanti dalla ritrasmissione (art.2 della legge sul Diritto d'Autore) e al top-surcharge o supplemento 1 (tariffa CT 12). Sono inclusi nella distribuzione generale con un fattore che corrisponde al rapporto tra le entrate tariffarie a cui partecipano le emittenti a pagamento e la somma totale delle entrate tariffarie.

5. Disposizioni generali

- 5.1 Aveni diritto secondo il presente Regolamento sono le emittenti svizzere titolari di diritti che sono subordinati all'obbligo di gestione collettiva e che hanno conferito all'IRF il mandato d'incasso (sottoscrivendo un contratto di gestione).
- 5.2 Nella distribuzione televisiva vengono presi in considerazione solo i programmi referenziati da Mediapulse. Dove nel presente Regolamento si rimanda al tasso di penetrazione e/o all' audience si fa riferimento alle misurazioni effettuate da Mediapulse. Dove nel presente Regolamento si rimanda agli allacci tecnici si fa riferimento alle comunicazioni statistiche ricevute da Suissimage.
- 5.3 Qualora sussistano dubbi fondati in merito alle valutazioni di cui al punto 5.2 per singoli programmi in relazione ai punti 3.2 o 4.2, per queste emittenti può essere prevista in singoli casi una partecipazione alla ripartizione sulla base di un accordo finanziario forfettario individuale da valutare caso per caso. Le necessarie verifiche saranno effettuate dall'IRF su istanza motivata dell'emittente interessata.
- 5.4 I diritti sono concessi all'IRF con effetto dal 1° gennaio dell'anno precedente in cui è stato stipulato il contratto di gestione. La Commissione di distribuzione ha il diritto di accantonare adeguati fondi per i crediti retroattivi di altri anni precedenti (termine di prescrizione: max. 5 anni).
- 5.5 Il termine di prescrizione per i crediti dei soci o dei clienti derivanti dal contratto di gestione è di 5 anni. I soci o i clienti sono tenuti a informare la direzione di tutte le loro emittenti e la loro attuale designazione entro il 31.12. dell'anno di incasso. Qualsiasi decisione di distribuzione basata su informazioni mancanti è a spese del rispettivo membro o cliente.

6. Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alla distribuzione generale della raccolta degli incassi del 2020 e 2021 e alla distribuzione separata del top-surcharge (incassi 2017-2020) e del supplemento 1 (incassi 2021) del CT 12.